

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE CON CARBURANTI MENO INQUINANTI.

1. LA DISCIPLINA NORMATIVA PROVINCIALE

Il fondamento legislativo della politica provinciale di incentivazione a favore dell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la trasformazione dell'alimentazione convenzionale con carburanti meno inquinanti, è individuabile nell'articolo 30 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

Con questa disposizione è stata modificata la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia", introducendo ex novo l'art. 3 sexies con il quale si stabilisce che "La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare".

La L.P. 29 maggio 1980, n. 14 è stata ulteriormente modificata con l'art. 45 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, che ha introdotto l'art. 10 bis riguardante l'installazione e l'incentivazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione. Si tratta di una disposizione che consente il rifornimento a domicilio di veicoli alimentati a metano e che pertanto favorisce l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale. In sede di prima applicazione di questa disposizione nel corso del 2008 la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1565 del 20 giugno 2008 concernente la disciplina attuativa per l'installazione di tali impianti, e successivamente ha integrato i propri criteri per l'incentivazione di veicoli a basso impatto ambientale, con deliberazione n. 2232 del 5 settembre 2008, demandando all'Agenzia provinciale per l'energia l'erogazione dei contributi riguardanti la nuova tipologia, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.

Per il 2009 si è ritenuto opportuno di non inserire la tipologia di intervento di cui all'art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., all'interno dei criteri per i veicoli a basso impatto ambientale, ma di disciplinarla all'interno della delibera dei criteri riferita alle altre tecnologie incentivate dalla L.P. n. 14/1980, in relazione alle peculiarità tecniche e di documentazione che sono rilevabili in questa fattispecie di intervento.

2. IL CONTESTO PROGRAMMATICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili acquista significatività e rilevanza qualora sia inquadrata anche e soprattutto all'interno di strategie e obiettivi di rilevanza generale che l'Amministrazione provinciale via via stabilisce con propri atti, documenti e accordi. Tra questi vanno sicuramente ricordati:

Il Piano energetico-ambientale provinciale

Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003, costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO₂ in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le

emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell'efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor contenuto di CO₂, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell'obiettivo, il PEAP stabilisce un'elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente:

Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO₂

<i>Ordine</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Azioni</i>
Priorità 1	A Efficienza riscaldamento usi civili	Omissis
Priorità 2	B Sostituzione combustibili	Omissis
Priorità 3	C Trasporti	C1 Diffusione gas naturale per autotrazione (sinergia con B3) C2 Armonizzazione ed integrazione con piano dei trasporti provinciale
<i>Ordine</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Azioni</i>
Priorità 4	D Controllo efficienza/emissioni grandi impianti termici (ad esempio, di potenza termica > 10 MW)	Omissis

E' stato stimato che, per raggiungere il risparmio di CO₂ indicato per la promozione del metano per autotrazione, si dovrebbero introdurre sul mercato, ovvero trasformare, circa 15.000 autoveicoli entro il 2012. E' opportuno specificare peraltro che le indicazioni quantitative per le singole tecnologie sono di natura meramente orientativa e che, fermo restando l'obiettivo totale, i risultati ottenuti con le singole tecnologie potranno essere reciprocamente compensati in relazione ai risultati che man mano si raggiungeranno.

L'Accordo di programma sulla qualità dell'aria

Lo schema di accordo di programma sulla qualità dell'aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 e successivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005, è, in sintesi, la definizione di una strategia d'azione comune e di ampio respiro per il raggiungimento o il mantenimento – nel medio e lungo periodo - di elevati livelli di qualità dell'aria. L'Accordo prevede una serie di impegni fondamentali per Provincia, Comuni e tutte le parti sottoscriventi. L'“asse” sul quale si muove, per quanto di interesse del presente documento, riguarda la promozione dei veicoli a basso impatto ambientale.

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2051 del 21 settembre 2007 è, in sintesi, uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a migliorare e tutelare la qualità dell'aria e prevede, tra gli interventi specifici nel settore dei trasporti, di confermare e rafforzare quanto già intrapreso negli anni precedenti in materia di incentivazione all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e alla conversione dell'alimentazione a carburanti meno inquinanti.

3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E MISURA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE

Ai sensi dell'art. 3 sexies della L.P, 29 maggio 1980, n. 14, oggetto degli incentivi provinciali sono:

- l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
- la modifica dell'alimentazione di veicoli circolanti con carburanti meno inquinanti.

Ai fini del presente provvedimento e ai sensi delle disposizioni del nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), la definizione di "veicolo" ricomprende:

- autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose (quali autoveicoli);
- ciclomotori, motocicli e quadricicli (quali motoveicoli);
- biciclette a pedalata assistita.

Tenuto conto delle misure statali adottate con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la disciplina provinciale di criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all'art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m, prevede per l'anno 2009, di finanziare le tipologie di intervento descritte nelle "schede tecniche" di cui al successivo punto 12 di questi criteri:

- scheda 1: acquisto di nuovi motoveicoli elettrici;
- scheda 2: acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita;
- scheda 3: modifica dell'alimentazione di autoveicoli già immatricolati con carburanti meno inquinanti.

Le tipologie di intervento ammesse a contributo, ai sensi della disciplina provinciale per l'anno 2009, sono riportate in sintesi nella seguente tabella.

N.	Tipologia di intervento	Specificazioni	Contribuzione		Contributo forfettario €
			%	Spesa max ammessa €	
1	Acquisto di nuovi quadricicli elettrici (cat. L6e e L7e - art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada)				4.000,00
2	Acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote (cat. L1e e L3e - art. 47 comma 2 lettera a) del nuovo codice della strada)	motocicli	50	8.000,00	
		ciclomotori	50	2.500,00	
3	Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita		50	1.000,00	
4	Modificazione dell'alimentazione da benzina a metano di autoveicoli già immatricolati, effettuata in officine convenzionate/autorizzate.	Euro 0 o 1			800,00
		diversi da Euro 0 o 1			1.000,00
5	Modificazione dell'alimentazione da benzina a GPL di autoveicoli già immatricolati, effettuata in officine convenzionate/autorizzate.	Euro 0 o 1			600,00
		diversi da Euro 0 o 1			800,00

- a) La misura del contributo è fissata per le tipologie n. 1, 4 e 5 in maniera forfettaria. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo forfettario, lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa sostenuta.

- b) Per le tipologie n. 2 e 3 invece, la misura del contributo è stabilita nella misura percentuale del 50% da applicarsi alla spesa sostenuta, compresa IVA. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) risulti superiore al predetto limite massimo, la misura del contributo viene definita con riferimento al valore massimo della spesa ammessa, come indicato nelle schede tecniche e nella tabella riassuntiva sopraesposta. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) sia inferiore al valore massimo stabilito per quella tipologia di intervento, l'erogazione dell'incentivo sarà calcolata applicando la percentuale del 50% a tale importo.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo risulta necessario in particolare che:

- il veicolo oggetto di incentivazione non sia soggetto a fermo amministrativo;
- i requisiti e le condizioni previsti dai presenti criteri e dal bando annuale siano verificabili alla data di presentazione della domanda di contributo/rendicontazione dell'intervento.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m., con riferimento alle tipologie indicate nel precedente capitolo 3 i soggetti di seguito indicati:

- soggetti privati (persone fisiche e giuridiche);
- imprese;
- enti pubblici.

Non possono essere ammessi ai contributi di cui si tratta:

- i soggetti che acquistano i veicoli mediante locazione finanziaria;
- le imprese concessionarie per la vendita di autovetture;
- le imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi.

Rientrano tra i soggetti privati che non svolgono attività d'impresa, le associazioni senza scopo di lucro e le ONLUS. Gli organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m..

Il soggetto "impresa individuale" il quale certifichi che il veicolo oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività di impresa è considerato a tutti gli effetti alla stregua di un soggetto privato.

Sono considerati "imprese", i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività di impresa e che ricorrono ai benefici in questione per interventi connessi all'attività d'impresa. Tali soggetti possono fruire dei medesimi nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), come integrato dal "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C16 del 22 gennaio 2009.

Sono requisiti dei soggetti richiedenti il contributo:

- essere proprietari dei veicoli acquistati o trasformati, con iscrizione al P.R.A laddove prevista;
- essere residenti in provincia di Trento per i soggetti privati;
- avere sede legale in provincia di Trento per le imprese.

5. L'ATTUAZIONE DEI CRITERI: IL BANDO ANNUALE

L'attuazione dei presenti criteri per l'erogazione dei contributi in materia di veicoli a basso impatto ambientale, compete all'Agenzia provinciale per l'energia, attraverso l'approvazione da parte del Direttore della stessa del "bando annuale", con cui vengono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale.

In particolare nel bando vengono stabiliti:

- i termini di presentazione delle domande;
- le modalità di prenotazione telefonica per presentare la domanda/rendicontazione;
- la modulistica da utilizzare e le modalità di sottoscrizione della domanda, ai sensi di quanto previsto nei criteri;
- le modalità istruttorie per l'inserimento dei dati nell'applicativo informatico;
- eventuali ulteriori disposizioni di specificazione e dettaglio.

6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della L.P. n. 14/1980 e s.m., analogamente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2744/2007 come modificata dalla n. 1092/2008, anche per i contributi previsti dall'art. 3 sexies viene introdotta una "procedura semplificata" ad avvenuta realizzazione degli interventi, secondo la quale la domanda di contributo viene presentata contestualmente alla rendicontazione dell'acquisto dei veicoli o della modifica dell'alimentazione.

L'istanza di contributo viene presentata, quindi, insieme alla documentazione elencata di seguito in questo punto, successivamente all'effettuazione dell'intervento, entro l'arco temporale previsto dal bando.

La data di emissione della fattura o della ricevuta fiscale nei casi consentiti, rappresenta la data di realizzazione dell'intervento ai fini di stabilire quale disciplina di criteri si rende applicabile e quindi stabilire se la tipologia è ammissibile a contributo e con quale misura.

La disciplina di criteri per il 2009 entra in vigore dalla data in cui la Giunta provinciale adotta la deliberazione di approvazione dei suddetti criteri.

Per garantire una presentazione ordinata delle domande/rendicontazioni relative agli interventi, il cittadino si deve rivolgere telefonicamente al contact-center (numero 0461-497300) che prenoterà un appuntamento con un operatore dell'Agenzia a Trento o presso gli sportelli periferici della Provincia il cui elenco sarà indicato nel bando annuale. La data, l'ora e il minuto della telefonata al contact center per richiedere la prenotazione di un appuntamento definiscono l'ordine di priorità tra i richiedenti.

Ai fini della concessione e liquidazione del contributo, il proprietario del veicolo è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. Acquisto di nuovi veicoli

- copia della carta di circolazione o copia del certificato di circolazione (per i ciclomotori) da cui si possa risalire alla tipologia di veicolo acquistato;

- copia della fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita; nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita il documento fiscale deve specificare marca, modello e numero di matricola;
- copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo al veicolo acquistato, laddove previsto;
- nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita, dichiarazione del produttore o distributore che il veicolo è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del nuovo codice della strada.

2. *Modifica dell'alimentazione di autoveicoli già immatricolati*

- copia della carta di circolazione da cui si possa risalire alla data di prima immatricolazione, anche in un Paese estero, e alla data di modifica e collaudo del sistema di alimentazione dell'autoveicolo;
- copia della fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale della trasformazione;
- copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo all'autoveicolo.

La documentazione sopraindicata viene richiesta anche nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.

La domanda/rendicontazione deve essere redatta in bollo, ad eccezione degli enti pubblici e delle ONLUS che sono esenti. La restante documentazione viene esibita in originale all'operatore che raccoglie la domanda, il quale provvede ad acquisirne copia da allegare alla pratica.

Va sottolineato che i soggetti richiedenti il contributo hanno solo l'onere di presentarsi allo sportello prescelto, nella data e ora fissata dal contact center, con tutta la documentazione sopraindicata. La domanda di contributo e le dichiarazioni richieste verranno generate e stampate tramite il software su cui lavora l'operatore dell'Agenzia o dello sportello periferico, previo inserimento da parte dello stesso di tutti i dati recuperati dai documenti prodotti dal richiedente. Una volta che tutti i dati sono inseriti nell'applicativo informatico sarà possibile stampare la domanda di contributo/richiesta di liquidazione con annesse le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto notorio che quindi devono essere sottoscritte e consegnate in copia al richiedente.

Ulteriori dettagli in ordine alle modalità di prenotazione e alla procedura vengono definiti dall'Agenzia con il bando annuale.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Con l'approvazione del bando annuale, in attuazione dei presenti criteri l'Agenzia provinciale per l'energia vincola sul proprio bilancio la somma di Euro 1.200.000,00, quale budget minimo di risorse messe a disposizione per l'erogazione di incentivi a favore delle tipologie di intervento previste in questo provvedimento nel corso del 2009.

Nel caso in cui prima della scadenza dei termini fissati dal bando annuale il budget sopraindicato sia esaurito e impedisca quindi il soddisfacimento immediato di istanze già presentate, rinviando in tal modo il finanziamento delle stesse al bando dell'anno successivo, il Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia può aumentare le risorse da rendere disponibili per l'erogazione di ulteriori contributi nell'ambito del bilancio dell'Agenzia stessa.

Qualora non vi siano ulteriori risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, tutte le istanze presentate nel corso di vigenza del bando e anche successivamente fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per l'esercizio successivo, saranno comunque ammesse a contributo e liquidate con le misure e secondo le tipologie previste nei criteri dell'anno di riferimento, ma con le risorse rese disponibili sul bilancio dell'anno seguente.

8. NON CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

Come disposto dall'art. 7 della L.P. n. 14/1980, anche per i contributi di cui al presente provvedimento vale il principio della non cumulabilità con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Salvo autorizzazione specifica, accordata dall'Agenzia provinciale per l'energia in presenza di particolari e verificabili circostanze, i veicoli acquistati o trasformati con i benefici previsti dall'art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. non possono essere alienati per almeno tre anni dalla data di effettuazione dell'intervento. In caso di inosservanza di tale obbligo, il richiedente decade dal beneficio concesso e il contributo sarà revocato, con il recupero della somma eventualmente erogata, comprensiva degli interessi, pari al tasso legale, maturati dalla data del mandato di pagamento e fino alla data del provvedimento di revoca.

Ai fini della verifica del rispetto di tali obblighi, ai sensi del punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 839/2002, si stabilisce che il controllo a campione sulle pratiche verrà effettuato dall'Agenzia su un campione minimo pari all'1% delle domande presentate.

Si dispone, parimenti, che anche il controllo a campione sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda di contributo e rendicontazione dell'intervento, sia effettuato con riferimento ad un campione minimo pari all'1% del numero complessivo di pratiche istruite.

10. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

L'Agenzia provinciale per l'energia è autorizzata a stabilire, con proprio provvedimento o nell'ambito di programmi periodici di spesa, le attività di informazione e sensibilizzazione, nonché altre iniziative in materia di mobilità sostenibile, strumentali alla politica di incentivazione sui veicoli a basso impatto ambientale, individuando sul proprio bilancio le risorse necessarie.

11. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Si stabilisce che i criteri di cui al presente atto sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che li approva e fino alla data di conferma o di revisione degli stessi criteri per il 2010.

Le domande/rendicontazioni relative ad interventi effettuati dopo la scadenza del bando 2009 sono pertanto ammissibili al contributo, ma saranno considerate, con titolo di priorità, nel bando riferito all'anno 2010.

Si stabilisce, altresì, che gli interventi effettuati (fa fede la data della fattura) dal 1 dicembre 2008 fino alla data di approvazione dei presenti criteri, sono ammessi al finanziamento nel corso del 2009 e con titolo di priorità, nell'ambito del budget di risorse stabilito con il presente atto, secondo la disciplina (tipologie di intervento e misura del contributo) contenuta nella deliberazione dei criteri approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 248 del 8 febbraio 2008.

12. SCHEDE TECNICHE

SCHEDA 1				
<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>		ACQUISTO DI NUOVI MOTOVEICOLI ELETTRICI		
<p>L'acquisto deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi quadricicli elettrici come definiti dall'art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada (cat. L6e e L7e) - nuovi motocicli o ciclomotori elettrici come definiti dall'art. 47 comma 2, lettera a) del nuovo codice della strada (cat. L1e e L3e). <p>Sono esclusi i motoveicoli acquistati con contratto di leasing.</p> <p>Il nuovo motoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo (con atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico, qualora ne ricorra la circostanza) e non essere soggetto a fermo amministrativo.</p> <p>Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto del motoveicolo compresa IVA.</p>				
	<i>Tipologie di intervento</i>	QUADRICICLI ELETTRICI	MOTOCICLI ELETTRICI	CICLOMOTORI ELETTRICI
1	CUMULABILITA'	NO	NO	NO
2	CONTRIBUTO FORFETTARIO	€ 4.000,00		
3	CONTRIBUTO PERCENTUALE		50%	50%
4	SPESA MASSIMA AMMESSA		€ 8.000,00	€ 2.500,00
<p>Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.</p> <p>Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), come integrato dal "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C16 del 22 gennaio 2009.</p> <p>Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo</p> <ul style="list-style-type: none"> a. copia completa della carta di circolazione (o del certificato di circolazione) del motoveicolo acquistato; b. copia della fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita; c. qualora ne ricorra la circostanza, copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo al motoveicolo acquistato. 				

SCHEDA 2	
<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>	ACQUISTO DI NUOVE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
<p>L'acquisto deve riguardare biciclette a pedalata assistita conformi, in maniera letterale e puntuale, al disposto dell'art. 50 del nuovo Codice della Strada. Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto del veicolo compresa IVA.</p>	
	BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
1	CUMULABILITA' NO
2	CONTRIBUTO PERCENTUALE 50%
3	SPESA MASSIMA AMMESSA € 1.000,00
<p>Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.</p> <p>Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), come integrato dal "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C16 del 22 gennaio 2009.</p> <p>Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo</p> <p>a. dichiarazione del produttore o distributore che il veicolo è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del nuovo codice della strada (in base a fac simile);</p> <p>b. copia della fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita nonché marca, modello e numero di matricola del veicolo.</p>	

SCHEMA 3					
<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>		MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI GIA' IMMATRICOLATI CON CARBURANTI MENO INQUINANTI			
<p>La modifica dell'alimentazione deve riguardare autoveicoli, intesi unicamente quali "autovetture" o "autoveicoli per trasporto promiscuo persone/cose" cosı come definite dal nuovo codice della strada.</p> <p>L'autoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo, giusto atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico e non essere soggetto a fermo amministrativo. Deve trattarsi di un autoveicolo al quale viene modificata l'alimentazione successivamente all'immatricolazione.</p>					
	<i>Tipologie di intervento</i>	MODIFICA A GPL		MODIFICA A METANO	
		Euro 0 o 1	Diversi da Euro 0 o 1	Euro 0 o 1	Diversi da Euro 0 o 1
1	CUMULABILITA'	NO	NO	NO	NO
2	CONTRIBUTO FORFETTARIO (*)	€ 600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.000,00
<p>(*) <i>Il contributo forfettario non puı essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo forfettario lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa documentata.</i></p> <p>Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali.</p> <p>Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), come integrato dal "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C16 del 22 gennaio 2009</p> <p>Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo</p> <ol style="list-style-type: none"> copia completa della carta di circolazione dell'autoveicolo aggiornata alla modifica e collaudo del sistema di alimentazione; copia della fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale della trasformazione; copia del certificato di propriet� rilasciato dal PRA relativo all'autoveicolo modificato. 					